

Dott. Massimiliano Fiora Commercialista - Revisore Legale - Consulente tecnico Tribunale Novara
 Dott. Veronica Roggia Commercialista - Revisore Legale



Rag. Daniela Candian Commercialista - Revisore Legale
 Geom. Marina Cattaneo Consulente del Lavoro
 Dott. Giuseppe Petruzzi

codice fiscale · partita iva: 01701770032
 website: www.safr.it e-mail: info@safr.it

28078 GHEMME (NO) via Roma 15 tel. 0163.842.833 - 0163.840.690 · fax 0163.841.154
 28064 CARPIGNANO SESIA via Roma 28 tel. · fax 0321.824.230
 28073 FARA NOVARESE via Battisti 9 tel. 0321.829.903

CIRCOLARE DEL 03/09/2009

La “manovra d’estate” (D.L. 1.7.2009 n. 78 convertito in L. 3.8.2009 n. 102) - Principali novità

Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari (“Tremonti-ter”)
Aumenti di capitale società di capitali o di persone
Novità in materia di compensazione dei crediti IVA
Scudo fiscale
Sanatoria per COLF e badanti

1 Premessa

Con il DL 1.7.2009 n. 78, c.d. “manovra d’estate” e le successive modificazioni apportate dalla Legge di conversione, sono state emanate disposizioni urgenti in materia di:

- ulteriori misure “anti-crisi”, destinate a sostenere le imprese, il lavoro e l’occupazione;
- contrasto all’evasione fiscale.

Di seguito si analizzano le principali novità.

Entrata in vigore

Il DL 78/2009 è entrato in vigore l’1.7.2009, mentre la Legge di conversione è in vigore dal 05.08.2009.

2 Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari

Il DL 78/2009 ha introdotto un nuovo incentivo fiscale a favore delle imprese che investono in macchinari ed apparecchiature nuovi (c.d. “Tremonti-ter”).

2.1 Ambito soggettivo di applicazione

L’agevolazione è fruibile dai titolari di reddito d’impresa, a prescindere dal regime contabile adottato; sono invece esclusi dal beneficio i lavoratori autonomi.

2.2 Ambito oggettivo di applicazione

Con riferimento all’ambito oggettivo, sono agevolabili gli investimenti (acquisto, leasing, appalto) in macchinari ed apparecchiature comprese nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 (es. macchine di impiego generale, macchine per l’agricoltura e la silvicoltura); non sono, invece, oggetto dell’agevolazione gli immobili, gli autoveicoli, i personal computer, in quanto non richiamati nella suddetta divisione.

2.3 Periodo di riferimento

L’incentivo fiscale riguarda gli investimenti effettuati dall’1.7.2009 al 30.6.2010.

Al fine di individuare il momento di effettuazione dell’investimento, occorre fare riferimento, per l’acquisto di beni mobili, alla data di consegna o spedizione del bene.

2.4 Meccanismo di calcolo

L’agevolazione consiste nell’esclusione da imposizione sul reddito d’impresa del 50% del valore degli investimenti effettuati, mediante una variazione in diminuzione da operare in sede di dichiarazione.

La detassazione opera ai fini delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF), ma non ai fini IRAP.

Dott. Massimiliano Fiora Commercialista · Revisore Legale · Consulente tecnico Tribunale Novara
 Dott. Veronica Roggia Commercialista · Revisore Legale



Rag. Daniela Candian Commercialista · Revisore Legale
 Geom. Marina Cattaneo Consulente del Lavoro
 Dott. Giuseppe Petruzzi

codice fiscale · partita iva: 01701770032
 website: www.safr.it e-mail: info@safr.it

28078 GHEMME (NO) via Roma 15
 28064 CARPIGNANO SESIA via Roma 28
 28073 FARA NOVARESE via Battisti 9

tel. 0163.842.833 - 0163.840.690 · fax 0163.841.154
 tel. · fax 0321.824.230
 tel. 0321.829.903

2.4.1 Decorrenza della detassazione

La norma dispone che l'esclusione da tassazione vale nel periodo d'imposta 2009 per gli investimenti effettuati nel corso del secondo semestre 2009; vale nel periodo di imposta 2010 per gli investimenti effettuati nel primo semestre 2010.

L'agevolazione può essere fruita solo in sede di versamento del saldo delle imposte; non è possibile il ricalcolo degli acconti utilizzando il metodo previsionale.

2.4.2 Società in perdita

L'agevolazione opera anche nel caso in cui l'impresa sia in perdita.

In tal caso, occorre distinguere le seguenti ipotesi:

le imprese in contabilità ordinaria, per le quali il beneficio determina una perdita o incrementa la perdita esistente, possono portare a nuovo le perdite nel limite del quinto periodo d'imposta successivo a quello di formazione (o senza limitazioni temporali nel caso in cui siano realizzate nei primi tre periodi d'imposta e siano relative ad una nuova attività produttiva);

le imprese in contabilità semplificata, invece, possono fruire del beneficio soltanto nel caso in cui generino anche altri redditi nel periodo d'imposta agevolato, posto che possono utilizzare le perdite a riduzione del reddito complessivo dello stesso periodo, sino a concorrenza di quest'ultimo.

2.5 Revoca dell'agevolazione

L'agevolazione viene revocata nel caso in cui l'imprenditore, prima del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene l'acquisto:

ceda i beni agevolati a terzi;

oppure destini i beni a finalità estranee all'esercizio d'impresa.

In pratica, i beni acquistati nel secondo semestre 2009 non devono essere "ceduti" prima del 31.12.2011.

3 AUMENTI DI CAPITALE IN SOCIETÀ DI CAPITALI O PERSONE

La legge prevede che gli aumenti di capitale in società di capitali e di persone per un importo fino a Euro 500.000 perfezionati da soci-persone fisiche mediante conferimenti entro il 05.02.2010 comportano un'agevolazione fiscale del 3% annuo in diminuzione all'imponibile fiscale per l'anno d'imposta in cui avviene il perfezionamento dell'aumento di capitale e per i 4 periodi d'imposta successivi.

4 Vincoli alla compensazione dei crediti IVA

La compensazione nel modello F24 dei crediti IVA di importo superiore a 10.000,00 euro annui potrà essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione:

della dichiarazione annuale;

ovvero dell'istanza trimestrale (modello TR).

4.1 Decorrenza

L'Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa 2.7.2009, ha precisato che le nuove disposizioni sulle compensazioni dei crediti IVA avranno effetto a decorrere **dall'1.1.2010**, anche con riferimento ai crediti IVA trimestrali.

Pertanto, ad esempio, il credito IVA relativo al 2009 non potrà più essere compensato a partire dall'1.1.2010. Nulla cambia, invece, in relazione alla compensazione dei crediti IVA (annuale o trimestrali) nell'ambito dei versamenti con il modello F24 in scadenza nel secondo semestre 2009.

4.2 Obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate

STUDIO ASSOCIATO FIORA RINALDI ROGGIA

Consulenza Aziendale Tributaria Lavoro - Gestioni Contabilità Paghe - caf

Dott. Massimiliano Fiora Commercialista · Revisore Legale · Consulente tecnico Tribunale Novara
 Dott. Veronica Roggia Commercialista · Revisore Legale



Rag. Daniela Candian Commercialista · Revisore Legale
 Geom. Marina Cattaneo Consulente del Lavoro
 Dott. Giuseppe Petruzzi

codice fiscale · partita iva: 01701770032
 website: www.safr.it e-mail: info@safr.it

28078 GHEMME (NO) via Roma 15 tel. 0163.842.833 - 0163.840.690 · fax 0163.841.154
 28064 CARPIGNANO SESIA via Roma 28 tel. · fax 0321.824.230
 28073 FARA NOVARESE via Battisti 9 tel. 0321.829.903

I soggetti che effettueranno la compensazione, nel modello F24, di crediti IVA superiori a 10.000,00 euro annui dovranno utilizzare per la presentazione dei modelli F24 esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 on line" o "F24 cumulativo").

In pratica, non potranno più essere utilizzate, per la presentazione dei modelli F24, le procedure telematiche fornite dalle banche o dalle poste (*home/remote banking*).

4.3 Visto di conformità sulla dichiarazione annuale IVA

L'utilizzo in compensazione dei crediti IVA di importo superiore a 15.000,00 euro annui presuppone che la dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito rechi:

l'apposizione, da parte di un dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro, del visto di conformità dei dati della dichiarazione alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile;

oppure la sottoscrizione del soggetto cui è demandato il controllo contabile (es. collegio sindacale), attestante la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Regime sanzionatorio

Per l'infedele visto di conformità o l'infedele attestazione si applica la sanzione amministrativa da 258,00 a 2.582,00 euro.

5. SCUDO FISCALE

Al fine del rimpatrio o della regolarizzazione di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato è prevista l'applicazione di un'imposta straordinaria pari al 5% del valore dichiarato delle attività rimpatriate.

5.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

L'imposta verrà applicata sulle attività detenute fino al 31.12.2008 e rimpatriate o regolarizzate nel periodo 15.09.2009-15.04.2010. Il rimpatrio o la regolarizzazione non possono essere utilizzati a sfavore del contribuente, in sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale, con esclusione, come specificato dal D.L. 103/2009 correttivo, dei procedimenti in corso al 5.08.2009.

Per un approfondimento si prega di contattare questo Studio.

6 SANATORIA PER COLF E BADANTI IRREGOLARI

Presentando domanda di emersione tra il 1 e il 30 settembre 2009, è possibile regolarizzare la posizione di lavoratori domestici (COLF e badanti italiani, comunitari e extracomunitari), previo versamento di € 500,00 come pagamento forfetario dei contributi arretrati. La domanda va presentata con modalità telematica attraverso il sito del Ministero dell'Interno.

Altre informazioni in merito alle procedure operative sono reperibili presso i comuni, i patronati e le associazioni di categoria.

Lo Studio resta a completa disposizione per fornire ulteriori informazioni al riguardo.

Ghemme-Carpignano Sesia-Fara Novarese, 3 settembre 2009